

*Proposta per un*

**REGOLAMENTO (CE) n. .../... DELLA COMMISSIONE**

**del [...]**

**recante modifica al regolamento (CE) della Commissione n. 1702/2003 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale degli aeromobili e dei relativi prodotti, parti e pertinenze e per la certificazione delle imprese di produzione e progettazione**

**(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1592/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2002, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea<sup>(1)</sup> (in appresso denominato "regolamento di base"), e in particolare gli articoli 5 e 6,

visto il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione del 24 settembre 2003, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità ed ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione<sup>(2)</sup>,

considerando che:

- (1) conclusosi il periodo di transizione dei permessi di volo, è necessario adottare procedure amministrative e requisiti comuni per il rilascio di detti certificati;
- (2) i provvedimenti contemplati nel presente regolamento si basano sul parere espresso dall'Agenzia<sup>(3)</sup> conformemente agli articoli 12, paragrafo 2, lettera b), e 14, paragrafo 1, del regolamento di base;
- (3) i provvedimenti contemplati nel presente regolamento sono conformi al parere<sup>4</sup> del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito in base all'articolo 54, paragrafo 3, del regolamento di base;
- (4) il regolamento della Commissione (CE) n. 1702/2003 deve essere di conseguenza modificato;

---

<sup>1</sup> GU L 240 del 7.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1701/2003 della Commissione del 24 settembre 2003 (GU L 243, 27.9.2003, pag. 5).

<sup>2</sup> GU L 243 del 27.9.2003, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 706/2006 della Commissione dell'8 maggio 2006 (GU L 122, 9.5.2006, pag. 16).

<sup>3</sup> [Parere n. 02-2007]

<sup>4</sup> [Da formulare]

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione è modificato aggiungendo il seguente nuovo paragrafo 15 all'articolo 2:

“15. Si ritiene che le condizioni stabilite dagli Stati membri prima del 28 marzo 2007 per il permesso di volo, o altro certificato di aeronavigabilità rilasciato per un aeromobile che non fosse titolare di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato di aeronavigabilità limitata rilasciato a norma del presente regolamento, siano fissate nel rispetto del presente regolamento, a meno che l’Agenzia non accerti entro il 28 marzo 2008 che tali condizioni non assicurano un livello di sicurezza equivalente a quello richiesto dal regolamento di base o dal presente regolamento.

Si ritiene che il permesso di volo o altro certificato di aeronavigabilità rilasciato dagli Stati membri prima del 28 marzo 2007 per un aeromobile che non fosse titolare di un certificato di aeronavigabilità, o di un certificato di aeronavigabilità rilasciato a norma del presente regolamento, sia un permesso di volo rilasciato conformemente al presente regolamento fino al 28 marzo 2008”.

*Articolo 2*

L'allegato (parte 21) del regolamento (CE) n. 1702/2003 della Commissione è modificato come segue:

1. Il paragrafo 21A.139 è modificato aggiungendo il seguente nuovo comma b), lettera 1), n. xvii):

“xvii) il rilascio del permesso di volo”.

2. Il paragrafo 21A.163 è modificato aggiungendo il seguente nuovo comma e):

“e) secondo le procedure concordate con la sua autorità competente per la produzione e ove la stessa impresa di produzione controlli, in base alla sua approvazione dell’impresa di produzione, la configurazione dell’aeromobile e ne attesti la conformità alle condizioni di progetto approvate per il volo, rilasciare un permesso di volo a norma del comma (c) del paragrafo 21A.711, ivi compresa l’approvazione delle condizioni di volo conformemente al comma a), lettera 3) del paragrafo 21A.710”.

3. Il paragrafo 21A.165 è modificato aggiungendo il seguente nuovo comma j):

“j) Stabilire la conformità ai commi c) ed e) del paragrafo 21A.711 prima di rilasciare un permesso di volo (modello AESA 20b, vedere appendice) ad un aeromobile”.

4. Il titolo del capitolo H della sezione A è sostituito dal seguente:

“CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA”

5. Il paragrafo 21A.173 è modificato cancellando il comma c).

6. Il paragrafo 21A.174 è modificato cancellando il comma d).

7. Il comma b) del paragrafo 21A.179 è sostituito dal seguente:

“b) Se la proprietà di un aeromobile è cambiata e l'aeromobile dispone di un certificato di aeronavigabilità limitata non conforme ad un certificato ristretto di omologazione del modello, il certificato di aeronavigabilità è trasferito insieme all'aeromobile a patto che l'aeromobile rimanga sullo stesso registro, oppure è rilasciato solo ed esclusivamente con il consenso formale dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione a cui è trasferito”.

8. Il paragrafo 21A.185 è cancellato.

9. Il paragrafo 21A.263 è modificato sostituendo al comma b) quanto segue:

“b) Fatte salve le disposizioni di cui al comma b) del paragrafo 21A.257, i documenti di conformità presentati dal richiedente al fine di ottenere:

1. l'approvazione delle condizioni di volo richieste per un permesso di volo; oppure
  2. un certificato di omologazione del modello o l'approvazione di una modifica di maggiore entità ad un progetto di un modello; oppure
  3. un certificato di omologazione del modello supplementare; oppure
  4. un'autorizzazione ETSO conformemente al comma 1, lettera b) del paragrafo 21A.602B; oppure
  5. un'approvazione di un progetto di riparazione di maggiore entità;
- devono essere accettati dall'Agenzia senza ulteriori verifiche”.

10. Il paragrafo 21A.263 è modificato aggiungendo i seguenti nuovi commi c), lettera 6) e c), lettera 7):

“6. approvare le condizioni in cui è possibile rilasciare un permesso di volo conformemente al comma 2, lettera a) del paragrafo 21A.710, salvo per i voli iniziali di

- un nuovo modello di aeromobile; oppure
- un aeromobile sul quale sia intervenuta una modifica che è o sarebbe classificata come modifica di maggiore entità e di una certa rilevanza o certificazione di omologazione del modello di una certa rilevanza; oppure
- un aeromobile le cui caratteristiche di volo e/o pilotaggio abbiano subito modifiche di una certa rilevanza;

7. rilasciare un permesso di volo conformemente al comma b) del paragrafo 21A.711 per un aeromobile da lui progettato o modificato e ove la stessa impresa di progettazione controlli, in base alla sua approvazione dell'impresa di progettazione, la configurazione dell'aeromobile e ne attesti la conformità alle condizioni di progetto approvate per il volo”.

11. Il paragrafo 21A.265 è modificato aggiungendo i seguenti nuovi commi f) e g):

“f) ove possibile, nell’ambito del privilegio di cui al comma 6, lettera c) del paragrafo 21A.263, stabilire le condizioni in cui è possibile rilasciare un permesso di volo;  
g) ove possibile, nell’ambito del privilegio di cui al comma 7, lettera c) del paragrafo 21A.263, stabilire la conformità ai commi b) ed e) del paragrafo 21A.711 prima del rilascio di un permesso di volo (modello AESA 20b, vedere appendice) ad un aeromobile”.

12. Il capitolo P della sezione A è sostituito dal seguente:

#### “CAPITOLO P – PERMESSO DI VOLO

##### **21A.701 Finalità**

a) I permessi di volo di cui al presente capitolo sono rilasciabili ad aeromobili che non soddisfino, o per i quali non sia stato accertato che soddisfino, i requisiti di aeronavigabilità applicabili, ma siano in grado di volare in sicurezza in determinate condizioni e per le seguenti finalità:

1. sviluppo;
2. dimostrazione della conformità a regolamenti o specifiche di certificazione;
3. formazione di equipaggi di imprese di progettazione o imprese di produzione;
4. voli di officina di un aeromobile di nuova produzione;
5. volo dell’aeromobile in produzione tra strutture di produzione;
6. volo dell’aeromobile per l’accettazione del cliente;
7. consegna o esportazione dell’aeromobile;
8. volo dell’aeromobile per l’accettazione dell’autorità;
9. indagine di mercato, ivi compresa la formazione dell’equipaggio del cliente;
10. mostre ed esibizioni aeree;
11. volo dell’aeromobile in un luogo in cui vanno eseguiti interventi di manutenzione o revisione dell’aeronavigabilità o in un luogo di deposito;
12. volo di un aeromobile con un peso superiore al suo peso massimo al decollo certificato per un volo superiore al normale raggio su acqua o zone di terra ove non siano disponibili idonee strutture di atterraggio o carburante appropriato;
13. superamento di record, gare aeree o competizioni analoghe;
14. volo di un aeromobile rispondente ai requisiti di aeronavigabilità applicabili prima che ne sia stata riscontrata la conformità ai requisiti ambientali;
15. attività di volo ricreativa su singoli aeromobili o tipi in merito ai quali un certificato di aeronavigabilità o un certificato di aeronavigabilità limitata non è appropriato;

b) Il presente capitolo non si applica agli aeromobili registrati al di fuori degli Stati membri, eccezion fatta per quelli utilizzati da un operatore per il quale uno Stato membro garantisca il controllo delle operazioni.

### **21A.703 Ammissibilità**

Può richiedere un permesso di volo qualsiasi persona fisica o giuridica, a meno che non si tratti di un permesso di volo richiesto per lo scopo di cui al comma 15, lettera a) del paragrafo 21A.701, nel qual caso il richiedente deve essere il proprietario. Una persona in grado di richiedere un permesso di volo è anche in grado di richiedere l'approvazione delle condizioni di volo.

### **21A.705 Autorità competente**

In deroga al paragrafo 21.1, ai fini del presente capitolo, per "autorità competente" si intende:

- a) l'autorità designata dallo Stato membro di registrazione; oppure
- b) nel caso di un aeromobile non registrato, l'autorità designata dallo Stato membro che ha prescritto i contrassegni di identificazione.

### **21A.707 Domanda di permessi di volo**

- a) Conformemente al paragrafo 21A.703 e nel caso in cui al richiedente non sia stato concesso il privilegio di rilasciare un permesso di volo, è necessario presentare all'autorità competente una domanda di permesso di volo nella forma e secondo le modalità stabilite da detta autorità.
- b) Ogni domanda di permesso di volo deve includere:
  1. lo scopo o gli scopi del volo o dei voli secondo il paragrafo 21A.701;
  2. le ragioni per le quali l'aeromobile non soddisfa i requisiti di aeronavigabilità applicabili;
  3. le condizioni di volo approvate conformemente al paragrafo 21A.710.
- c) Nel caso in cui le condizioni di volo non siano approvate all'atto della domanda di permesso di volo, è necessario presentare una domanda di approvazione delle condizioni di volo a norma del paragrafo 21A.709.

### **21A.708 Condizioni di volo**

Le condizioni di volo includono:

- a) la configurazione o le configurazioni per le quali si richiede il permesso di volo;
- b) qualsiasi condizione o limitazione necessaria per l'utilizzo sicuro dell'aeromobile, tra cui:
  1. condizioni o limitazioni imposte a rotte, spazio aereo o entrambi, necessarie per il volo o per i voli;
  2. condizioni e limitazioni imposte all'equipaggio in servizio affinché possa utilizzare l'aeromobile;
  3. limitazioni in merito al trasporto di persone che non siano l'equipaggio in servizio;
  4. limitazioni operative, procedure specifiche o condizioni tecniche da rispettare;
  5. specifico programma di prove in volo (se del caso);
  6. specifiche soluzioni per il mantenimento dell'aeronavigabilità, ivi comprese istruzioni di manutenzione e regime secondo cui sono eseguite;
- c) la prova della capacità dell'aeromobile di volare in sicurezza nelle condizioni o secondo le limitazioni di cui al comma b);

- d) i metodi impiegati per controllare la configurazione dell'aereo affinché resti entro le condizioni stabilite.

#### **21A.709 Domanda di approvazione delle condizioni di volo**

- a) Conformemente al comma c) del paragrafo 21A.707 e nel caso in cui al richiedente non sia stato concesso il privilegio di approvare le condizioni di volo, è necessario presentare una domanda di approvazione delle condizioni di volo:
1. all'Agenzia nella forma e secondo le modalità stabilite dall'Agenzia, oppure;
  2. nel caso in cui l'approvazione delle condizioni di volo non sia correlata alla sicurezza della progettazione, all'autorità competente nella forma e secondo le modalità stabilite da detta autorità.
- b) Ogni domanda di approvazione delle condizioni di volo deve includere:
1. le condizioni di volo proposte, e;
  2. la documentazione giustificativa di tali condizioni, e;
  3. una dichiarazione della capacità dell'aeromobile di volare in sicurezza nelle condizioni o secondo le limitazioni di cui al comma b) del paragrafo 21A.708.

#### **21A.710 Approvazione delle condizioni di volo**

- a) Le condizioni di volo sono approvate:
1. quando l'approvazione delle condizioni di volo si riferisce alla sicurezza del progetto:
    - i) dall'Agenzia, oppure;
    - ii) da un'impresa di progettazione opportunamente approvata conformemente al privilegio di cui al comma 6, lettera c) del paragrafo 21A.263, oppure;
  2. quando l'approvazione delle condizioni di volo non si riferisce alla sicurezza del progetto, dall'autorità competente, oppure dall'impresa di progettazione opportunamente approvata che emetterà anche il permesso di volo.
- b) Prima di approvare le condizioni di volo, l'Agenzia, l'autorità competente o l'organizzazione approvata devono aver accertato che l'aeromobile è in grado di volare in sicurezza nelle condizioni e secondo le limitazioni specificate. L'Agenzia o l'autorità competente possono eseguire qualsiasi ispezione o prova necessaria, oppure imporre al richiedente di eseguirla.

#### **21A.711 Rilascio di permessi di volo**

- a) L'autorità competente rilascia un permesso di volo:
1. previa presentazione dei dati richiesti dal paragrafo 21A.707, e;
  2. nel momento in cui le condizioni di cui al paragrafo 21A.708 siano state approvate conformemente al comma a) del paragrafo 21A.710, e;
  3. nel momento in cui l'autorità competente, attraverso proprie indagini, che possono includere ispezioni, o procedure concordate con il richiedente, abbia accertato che l'aeromobile è conforme alla progettazione definita nel paragrafo 21A.708 prima del volo.
- b) Un'impresa di progettazione opportunamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modello AESA 20b, vedere appendice) secondo il privilegio concessole a norma del

comma 7, lettera c) del paragrafo 21A.263, nel momento in cui le condizioni di cui al paragrafo 21A.708 siano state approvate secondo il comma a) del paragrafo 21A.710.

- c) Un'impresa di produzione opportunamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modello AESA 20b, vedere appendice) secondo il privilegio concessole a norma del comma e) del paragrafo 21A.163, nel momento in cui le condizioni di cui al paragrafo 21A.708 siano state approvate secondo il comma a) del paragrafo 21A.710.
- d) Un'impresa di manutenzione preposta al mantenimento dell'aeronavigabilità opportunamente approvata può rilasciare un permesso di volo (modello AESA 20b, vedere appendice) secondo il privilegio concessole a norma del comma 3, lettera b) del paragrafo M.A.711, nel momento in cui le condizioni di cui al paragrafo 21A.708 siano state approvate secondo il comma a) del paragrafo 21A.710.
- e) Il permesso di volo deve specificare lo scopo o gli scopi, nonché qualsiasi condizione e limitazione approvata a norma del paragrafo 21A.710. Esso può contenere condizioni e limitazioni prescritte dall'autorità competente che esulino dalle condizioni di cui al comma b) del paragrafo 21A.708.
- f) Per permessi rilasciati a norma del comma b), c) o d), è necessario presentare all'autorità competente una copia del permesso di volo.

#### **21A.713 Modifiche**

- a) Qualsiasi modifica che invalidi le condizioni di volo o le prove associate predisposte per il permesso di volo deve essere approvata conformemente al paragrafo 21A.710. Se del caso, è necessario presentare una domanda conformemente al paragrafo 21A.709.
- b) Una modifica che incida sul contenuto del permesso di volo richiede il rilascio di un nuovo permesso di volo a norma del paragrafo 21A.711.

#### **21A.715 Lingua**

Manuali, cartelli, elenchi, contrassegni della strumentazione e altre informazioni richieste dalle specifiche di certificazione applicabili devono essere redatti in una o più lingue ufficiali dell'Unione europea ritenute accettabili dall'autorità competente.

#### **21A.719 Trasferibilità**

- a) Un permesso di volo non è trasferibile.
- b) In deroga al comma a), nel caso di un permesso di volo rilasciato per lo scopo di cui al comma 15, lettera a) del paragrafo 21A.701, ove la proprietà di un aeromobile sia cambiata, il permesso di volo è trasferito insieme all'aeromobile a patto che l'aeromobile rimanga sullo stesso registro, oppure è rilasciato solo ed esclusivamente con il consenso formale dell'autorità competente dello Stato membro di registrazione a cui è trasferito.

#### **21A.721 Ispezioni**

Il titolare o il richiedente di un permesso di volo, su richiesta dell'autorità competente, deve consentire l'accesso all'aeromobile interessato.

#### **21A.723 Durata e mantenimento della validità**

- a) Un permesso di volo è rilasciato per un periodo di validità massimo di 12 mesi. Il mantenimento della validità è tuttavia soggetto alle seguenti condizioni:

1. il titolare deve rispettare le condizioni e le limitazioni di cui alla lettera e) del paragrafo 21A.711 associate al permesso di volo;
  2. il permesso di volo non deve essere ceduto o revocato a norma del paragrafo 21B.530;
  3. l'aeromobile deve rimanere sullo stesso registro.
- b) In deroga al punto a), un permesso di volo rilasciato per lo scopo di cui al comma 15, lettera a) del paragrafo 21A.701 può essere emesso per una durata illimitata.
- c) In caso di rinuncia o revoca, il permesso di volo deve essere restituito all'autorità competente.

#### **21A.725 Rinnovo di permessi di volo**

Il rinnovo del permesso di volo è trattato alla stregua di una modifica secondo il paragrafo 21A.713.

#### **21A.727 Obblighi del titolare di un permesso di volo**

Il titolare di un permesso di volo deve garantire che tutte le condizioni e le limitazioni associate al permesso di volo siano soddisfatte e rispettate.

#### **21A.729 Conservazione della documentazione**

- a) Il titolare dell'approvazione delle condizioni di volo deve tenere a disposizione dell'Agenzia e dell'autorità competente tutti i documenti prodotti per stabilire e giustificare le condizioni di volo e deve conservarli al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile.
- b) La corrispondente impresa approvata deve tenere a disposizione dell'Agenzia o dell'autorità competente tutti i documenti associati al rilascio dei permessi di volo nell'ambito del privilegio concesso alle imprese approvate, ivi compresi documenti di ispezione, documenti giustificativi dell'approvazione delle condizioni di volo e lo stesso permesso di volo, e deve conservarli al fine di fornire le informazioni necessarie per garantire il mantenimento dell'aeronavigabilità dell'aeromobile”.

13. Il paragrafo 21B.20 è sostituito dal seguente:

#### **“21B.20 Obblighi dell'autorità competente**

Ogni autorità competente dello Stato membro è responsabile dell'esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H, I e P, solo nei riguardi di richiedenti e titolari la cui principale sede di attività sia nel suo territorio”.

14. Il paragrafo 21B.25 è modificato sostituendo al punto a) il seguente:

“a) Generalità:

Lo Stato membro deve designare un'autorità competente incaricata dell'esecuzione della sezione A, capitoli F, G, H, I e P, con procedure, struttura organizzativa e personale documentati”.

15. Il titolo del capitolo H della sezione B è sostituito dal seguente:

**“CAPITOLO H — CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ E CERTIFICATI DI AERONAVIGABILITÀ LIMITATA”**



16. Il paragrafo 21B.325 è modificato sostituendo al punto a) il seguente:

“a) L’autorità competente dello Stato membro di registrazione rilascia o modifica, a seconda dei casi, un certificato di aeronavigabilità (modello AESA 25, vedere appendice) o un certificato di aeronavigabilità limitata (modello AESA 24, vedere appendice) senza indebiti ritardi una volta accertato che i requisiti applicabili della sezione A, capitolo H, sono soddisfatti”.

17. Il paragrafo 21B.330 è sostituito dal seguente:

**21B.330 Sospensione e revoca di certificati di aeronavigabilità e di certificati di aeronavigabilità limitata**

- a) Se vi è una prova evidente che una qualsiasi delle condizioni specificate al punto a) del paragrafo 21A.181 non è soddisfatta, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione sospende o revoca il certificato di aeronavigabilità.
- b) Alla notifica di sospensione o revoca di un certificato di aeronavigabilità o di un certificato di aeronavigabilità limitata, l’autorità competente dello Stato membro di registrazione rende noti i motivi alla base del provvedimento di sospensione o revoca ed informa il titolare del certificato in merito al suo diritto di presentare ricorso.

18. Il capitolo P della sezione B è sostituito dal seguente:

“CAPITOLO P – PERMESSO DI VOLO

**21B.520 Accertamenti**

- a) L’autorità competente deve svolgere sufficienti accertamenti per giustificare il rilascio o la revoca di un permesso di volo.
- b) L’autorità competente deve predisporre procedure di valutazione che includano almeno i seguenti elementi:
  - 1. valutazione dell’ammissibilità del richiedente;
  - 2. valutazione dell’ammissibilità della domanda;
  - 3. valutazione della documentazione pervenuta con la domanda;
  - 4. ispezione dell’aeromobile;
  - 5. approvazione delle condizioni di volo secondo il punto a), comma 3 del paragrafo 21A.710.

**21B.525 Rilascio di permessi di volo**

L’autorità competente rilascia un permesso di volo (modello AESA 20a, vedere appendice) una volta accertato che i requisiti applicabili della sezione A, capitolo P, sono soddisfatti.

**21B.530 Revoca di permessi di volo**

- a) Se vi è prova evidente che una qualsiasi delle condizioni di cui alla lettera a) del paragrafo 21A.723 non è soddisfatta, l’autorità competente revoca il permesso di volo.

- b) Alla notifica di revoca di un permesso di volo, l'autorità competente rende noti i motivi alla base del provvedimento di revoca ed informa il titolare del permesso di volo in merito al suo diritto di presentare ricorso.

#### **21B.545 Conservazione della documentazione**

- (a) L'autorità competente deve utilizzare un sistema di conservazione della documentazione che garantisca un'appropriata rintracciabilità del processo di rilascio e revoca di ogni singolo permesso di volo.
- (b) La documentazione deve contenere almeno:
1. i documenti forniti dal richiedente;
  2. i documenti redatti durante l'accertamento in cui siano riportati le attività e gli esiti conclusivi per quanto concerne gli elementi definiti alla lettera b) del paragrafo 21B.520; e
  3. una copia del permesso di volo.
- (c) La documentazione deve essere conservata per almeno sei anni dalla cessazione della validità del permesso”.

19. L'elenco delle appendici è sostituito dal seguente

“Appendice I – Modello AESA 1 Certificato di riammissione in servizio

Appendice II – Modello AESA 15a Certificato di revisione dell'aeronavigabilità

Appendice III – Modello AESA 20a Permesso di volo

Appendice IV – Modello AESA 20b Permesso di volo (rilasciato dalle imprese approvate)

Appendice V – Modello AESA 24 Certificato di aeronavigabilità limitata

Appendice VI – Modello AESA 25 Certificato di aeronavigabilità

Appendice VII – Modello AESA 45 Certificato acustico

Appendice VIII – Modello AESA 52 Dichiarazione di conformità dell'aeromobile

Appendice IX – Modello AESA 53 Certificato di riammissione in servizio

Appendice X – Modello AESA 55 Certificato di approvazione dell'impresa di produzione

Appendice XI – Modello AESA 65 Autorizzazione a procedere [produzione senza approvazione dell'impresa di produzione]”

20. Il modello AESA 20 è sostituito dal seguente modello AESA 20a:

LOGO dell'autorità competente
-------------------------------

**PERMESSO DI VOLO**

(*)	
<p>Il presente permesso di volo è rilasciato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, comma a) del regolamento (CE) n. 1592/2002 e certifica che l'aeromobile è in grado di volare in sicurezza per lo scopo e alle condizioni riportati di seguito. Il presente permesso è valido entro i confini di tutti gli Stati membri.</p> <p>Il presente permesso è anche valido per il volo verso ed entro i confini di Stati non membri, purché si ottenga un'approvazione distinta dalle autorità di detti Stati.</p>	1. Nazionalità e contrassegni di registrazione
2. Fabbricante/modello di aeromobile	3. Numero di serie
4. Il permesso riguarda [ <i>scopo di cui alla lettera a) del paragrafo 21A.701</i> ]	
5. Titolare: [ <i>in caso di permesso di volo rilasciato per lo scopo di cui al comma 15, lettera a) del paragrafo 21A.701, specificare: "titolare registrato"</i> ]	
6. Condizioni/annotazioni	
7. Periodo di validità:	
8. Luogo e data di rilascio	9. Firma del rappresentante dell'autorità competente

Modello AESA 20a

(\*) Ad uso dello Stato di registrazione

21. È introdotto il seguente nuovo modello AESA 20b:

Stato membro dell'autorità competente che ha rilasciato l'approvazione in base alla quale è rilasciato il permesso di volo; oppure  
 "AESA" in caso di approvazione rilasciata dall'AESA

**PERMESSO DI VOLO**

<i>Denominazione e indirizzo dell'impresa che rilascia il permesso di volo</i>	(*)
Il presente permesso di volo è rilasciato a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CE) n. 1592/2002 e certifica che l'aeromobile è in grado di volare in sicurezza per lo scopo e alle condizioni riportati di seguito. Il presente permesso è valido entro i confini di tutti gli Stati membri.  Il presente permesso è anche valido per il volo verso ed entro i confini di Stati non membri, purché si ottenga un'approvazione distinta dalle autorità di detti Stati.	1. Nazionalità e contrassegni di registrazione
2. Fabbrikante/modello di aeromobile	3. Numero di serie
4. Il permesso riguarda [ <i>scopo di cui alla lettera a) del paragrafo 21A.701</i> ]	
5. Titolare: <i>Impresa che rilascia il permesso di volo</i>	
6. Condizioni/annotazioni	
7. Periodo di validità:	
8. Luogo e data di rilascio	9. Firma autorizzata Nome N. riferimento approvazione

Modello AESA 20b

(\*) Ad uso del titolare dell'approvazione dell'impresa



*Articolo 3*  
**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il 28 marzo 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

*Fatto a Bruxelles, il*

*Per la Commissione*

*Membro della Commissione*